Sentenza n. 234/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del **17 giugno 2025**, la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37716** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX,** nato a XXX (XXX) il XXX (cod. fisc. XXX), rappresentato e difeso ai fini del presente atto dall'avv. Santino Spina che riferisce di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: PEC santinospina@pecavvpa.it o al seguente numero di fax 091/204869

contro

l'INPS, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani n. 108;

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 17 giugno 2025 l'avv. Alessandra Zecchillo per delega del difensore del ricorrente avv. Spina e l'avv. Fabiola Leone, in sostituzione dell'avv. Ilaria De Leonardis, per l'INPS resistente.

1.- Con ricorso depositato presso la Segreteria della Sezione in data 14 ottobre 2024, il ricorrente, XXX, già Ispettore superiore della Polizia di Stato, titolare dal 1° aprile 2023 di pensione ordinaria liquidata con il sistema misto, ha adito questa Corte (dopo aver esperito

istanza di ricalcolo della pensione a cui non ha fatto seguito alcun riscontro da parte dell'Istituto previdenziale competente nella soggetta materia) per ottenere la rideterminazione del proprio trattamento pensionistico in quanto, a suo avviso, non è stato applicato correttamente *"…l'incremento figurativo previsto dall'art. 3, comma 7, D.lgs. n. 165/1997 (cd. Moltiplicatore)…"*, pur possedendo tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla vigente normativa, secondo cui - ai fini della liquidazione della pensione - va applicato un incremento del montante individuale dei contributi.

In punto di diritto, il ricorrente evidenzia che per il personale che cessa per raggiunti limiti di età e fruisce di un trattamento pensionistico liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo la suddetta norma prevede *"…un incremento…"* del montante contributivo individuale di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio, *"…cioè una moltiplicazione per 6 dell'imponibile retributivo…"*.

Nello specifico, il ricorrente contesta la mancata valorizzazione dell'incremento dell'imponibile retributivo dell'ultimo anno di servizio pari ad € 59.551,41 (come da provvedimento in allegato al ricorso), ritenendo che lo stesso sarebbe stato moltiplicato per 5 (€ 297.757,05), senza che si fosse tenuto conto dell'ulteriore importo di € 59.551,41; sulla base delle suddette considerazioni ritiene, in buona sostanza, che l'esatto importo da valorizzare sia pari ad € 357.308,46 (€ 297.757,05+€ 59.551,41) e, non invece, quello risultante dal "foglio di calcolo" ("QUADRO I/A – DETERMINAZIONE MONTANTE CONTRIBUTIVO, Colonna 6, Riga 28) di € 320.567,56.

A sostegno della prospettazione fornita, il ricorrente ha richiamato la recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 89/2024) che ha confermato l'interpretazione della normativa su indicata, nel senso di ritenere che *"…il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicato per l'aliquota di computo della pensione…"*.

Conclusivamente il XXX ha chiesto l'accoglimento del ricorso con conseguente accertamento del suo diritto all'incremento del montante contributivo maturato ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D.lgs. n. 165/1997, alla rideterminazione della pensione in godimento e al riconoscimento degli arretrati *medio tempore* maturati.

2.- In data 5 giugno 2025, si è costituito l'INPS contrastando l'assunto attoreo sulla scorta dei seguenti rilievi: *(i)* il calcolo dell'imponibile retributivo dell'ultimo anno di servizio deve prendere in considerazione il periodo: dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022 (nove mesi) e dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 (3 mesi), considerato che il XXX è andato in pensione dal 1° aprile 2023, quindi, si rivela, già a monte errato, il calcolo del ricorrente basato esclusivamente sull'intero anno 2022 (12 mesi); *(ii)* l'INPS ha emesso, nel frattempo, il provvedimento definivo di pensione dal quale risulta, inequivocabilmente, la correttezza dei calcoli e la conforme applicazione della richiamata normativa avendo tenuto conto dell'incremento dell'importo pari a cinque volte (e quindi, moltiplicando per 6) e, non invece, come pretende il ricorrente moltiplicando per 7 l'imponibile retributivo relativo all'anno 2022; *(iii)* gli allegati calcoli spiegano nel dettaglio come si è addivenuti alla determinazione del montante contributivo complessivo rivalutato ("QUADRO I/A - DETERMINAZIONE MONTANTE COMPLESSIVO RIVALUTATO, Colonna 9, Riga 28) di € 565.363,47.

3.- In data 6 giugno 2025, il ricorrente ha depositato una memoria difensiva "non autorizzata" con cui ritiene corretto il calcolo operato dall'INPS con riferimento ai 3 mesi del 2023 (moltiplicati per 6), ma non, invece, quello riferito ai 9 mesi del 2022 (moltiplicati per 5) e, quindi, insiste per l'accoglimento del ricorso (cfr. pag. 2).

4.- All'odierna udienza, l'avv. Alessandra Zecchillo per il ricorrente ha insistito per le rassegnate conclusioni; l'avv. Leone, per l'INPS, dopo aver contestato il deposito "non autorizzato" della memoria conclusionale da parte ricorrente, ha chiesto il rigetto della formulata domanda.

5.- Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

Ritenuto in

DIRITTO

1.- Il ricorso è infondato avendo l'Istituto previdenziale dimostrato *per tabulas* la corretta applicazione della disciplina vigente nella soggetta materia, come si avrà modo di meglio dettagliare in prosieguo.

Per completezza espositiva si riporta, qui di seguito la normativa applicabile alla fattispecie che ne occupa.

Al riguardo, l'art. 3, comma 7, del d. Igs. n. 165/1997 stabilisce che: "…P*er il personale di cui all'articolo 1 [personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco] escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato"*.

Il beneficio *de quo* va interpretato, per consolidata giurisprudenza di questa Corte dei conti, restrittivamente e limitato al personale, escluso dall'ausiliaria, ma pur sempre collocabile in quiescenza per limiti di età; è evidente che il ricorrente, cessato dal servizio per limiti di età appunto, rientra nella platea dei beneficiari.

La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulle modalità di applicazione dell'incremento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio, moltiplicato per l'aliquota di computo della pensione, previsto, come detto, dall'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 165 del 1997.

Dall'esame degli atti di causa risulta, infatti, che l'INPS ha regolarmente applicato in favore del ricorrente il beneficio del moltiplicatore di cui al su riportato articolo di legge.

Analizzando il foglio di calcolo della pensione liquidata al sig. XXX (depositato dall'INPS in allegato all'atto di costituzione) risulta, invero, che l'imponibile retributivo dell'ultimo anno di servizio (dal 1° aprile 2022 al 31 marzo 2023) è stato correttamente incrementato della misura di 5 volte sia relativamente alla quota corrispondente ai nove mesi del 2022,

sia in relazione a quella dei tre mesi del 2023.

Con riferimento alla determinazione dell'IMPONIBILE RETRIBUTIVO da considerare per i mesi riferiti al 2022, emerge chiaramente che il "MONTANTE CONTRIBUTIVO ANNI PRECEDENTI" inserito nella Colonna 3, Rigo 28 **(anno 2023), di € 453.745,21** ha già considerato la quota relativa al "MONTANTE CONTRIBUTIVO ANNO CORRENTE" inserito nella Colonna 8, Rigo 27 **(anno 2022)** che è stato, a sua volta, calcolato applicando l'aliquota contributiva prevista di 0,33 all'IMPONIBILE RETRIBUTIVO ANNO CORRENTE (2022). In altri termini, il montante contributivo relativo agli anni precedenti al 2023 ha già valorizzato (per una volta) l'imponibile retributivo relativo all'anno 2022.

Motivo per cui si rivela del tutto corretto l'operato dell'INPS che ha moltiplicato per 5 l'imponibile retributivo relativo ai 9 mesi del 2022 (dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022) di € 46.363,22 (€ 46.363,22 x 5 = **€ 231.816,10**) essendo stata già considerata (e quindi sommata) l'ulteriore quota dell'imponibile retributivo del 2022 nell'ambito del "montante individuale contributivo" degli anni precedenti, nel rispetto della norma di cui si chiede l'applicazione. Quindi, si rivela infondato l'assunto secondo cui l'INPS si sarebbe limitato a moltiplicare per 5 l'imponibile retributivo del 2022, in quanto, giova ribadirlo, ai fini della quantificazione del *"...montante individuale dei contributi..."* (di cui all'art. 3, comma 7 del D.lgs. n. 165/1997) utilizzato per il calcolo della pensione, l'Istituto previdenziale ha preso in considerazione *anche* (in aggiunta a quello moltiplicato per 5) l'imponibile retributivo del 2022, già confluito nel "montante contributivo degli anni precedenti", in aderenza a quanto richiesto dalla legge *de qua*.

D'altro canto, l'INPS ha pertinentemente evidenziato che nel caso in cui si dovesse moltiplicare per 6 l'imponibile retributivo relativo al 2022 (come sostiene il ricorrente), si finirebbe per valorizzare tale importo *"...per ben 7 volte e non per 6 come previsto dalla norma..."*, vale a dire, una prima volta nel 2022 ed altre 6 volte nel 2023.

Per quel che concerne, invece, la quota d'imponibile retributivo riferito all'anno 2023 (dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023), è incontestata, anche da parte del ricorrente (cfr. pag. 2 della memoria difensiva) la sua correttezza, essendo stata moltiplicata la somma di € 17.736,84 (riferita a tale periodo) per 6 (17.736,84x6=**106.421,04**) e non per 5.

Al riguardo, è appena il caso di evidenziare che a differenza dell'imponibile retributivo del 2022, quello maturato nel 2023 (di **€ 106.421,04**) non ha ricevuto (ovviamente) alcuna valorizzazione nel "montante contributi degli anni precedenti", ma è stato per la prima volta computato nel 2023, contribuendo a formare, unitamente all'imponibile retributivo riveniente dal 2022 (di **€ 231.816,10) -** e ferma restando l'applicazione dell'aliquota dello 0,33 - il "MONTANTE CONTRIBUTIVO COMPLESSIVO RIVALUTATO" di € **565.363,47** (inserito nella Colonna 9, rigo 28).

Conclusivamente, l'INPS, contrariamente a quanto sostenuto dal XXX, ha puntualmente applicato il cd. "moltiplicatore" di cui all'art. 3, comma 7 del D.lgs. n.165/1997, con conseguente esatta quantificazione in **€ 338.237,14** (di cui € 231.816,10 per il 2022 + € 106.421,04 per il 2023) dell'"imponibile retributivo dell'ultimo anno di servizio/anno corrente" (inserito nella Colonna 6, Rigo 28).

2.- Conclusivamente, per tutte le suesposte ragioni il ricorso deve essere respinto.

3.- La presenza di alcuni precedenti giurisprudenziali di diverso avviso, oltreché la relativa novità della questione, giustifica la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 31, comma 3 c.g.c..

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 17 giugno 2025.

Il Giudice

(Rossana De Corato)

(Firmato digitalmente)

Depositata il 17.10.2025

Il Funzionario

(Dott.ssa Anna Rossano)

(Firmato digitalmente)